

# **COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO**

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO  
LOCALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO  
COMUNALE DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## **1) PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI GARA**

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18, del 28.04.2013, il Comune di Bagnolo Cremasco e n. 32, del 23.11.2013, il Comune di Cremosano, hanno preso atto dell'avvenuta cessazione, con effetto immediato, dell'affidamento del servizio di pubblica illuminazione espletato su parte del territorio comunale da Enel Sole s.r.l., in forza della convenzione n. 91/5020/01, del 08.04.1975, tacitamente prorogata, di tre anni in tre anni, e quindi decaduta, ai sensi dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, in ragione del divieto di proroga e rinnovo tacito dei contratti con le amministrazioni pubbliche e, per ciò stesso, della non conformità ai principi concorrenziali desumibili dall'ordinamento interno e comunitario;

Le medesime deliberazioni consiliari n. 18/2013 e n. 32/2013 hanno dato contestualmente avvio alla procedura di valorizzazione ed acquisizione della proprietà e disponibilità degli impianti di proprietà di Enel Sole s.r.l., con l'applicazione dell'art. 24, R.D. 2578/1925 e degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13, DPR 902/1986 (con l'eccezione del riconoscimento del mancato profitto, così come del preavviso, trattandosi di gestione decaduta e dunque cessata *ex lege*);

Con deliberazioni n. 88 e 76, del 14.11.2013 e del 21.07.2014, le Giunte Comunali di Bagnolo Cremasco e Cremosano hanno stabilito di procedere alla dichiarazione di avvenuta acquisizione della proprietà, in capo alle Amministrazioni competenti, degli impianti di cui allo stato di consistenza di Enel Sole s.r.l., nonché dato mandato al Dirigente del Settore Amministrazione e manutenzioni di procedere all'adozione di un'ordinanza che ingiunga ad Enel Sole s.r.l. di rilasciare gli impianti destinati al servizio di pubblica illuminazione, ferma la prosecuzione della gestione e manutenzione dei medesimi per garantire la continuità e regolarità del servizio di pubblica illuminazione sino all'operatività del nuovo affidamento.

Con verbale del 17.12.2013 e 18.09.2014 (n. 2996), sottoscritto in contraddittorio tra i Comuni di Bagnolo Cremasco, Cremosano ed Enel Sole s.r.l. si è proceduto alla consegna degli impianti, in esecuzione delle ordinanze n. 74, del 20.11.2013 e n. 1 (prot. 2602), del 08.08.2014.

In data 17.12.2013 e 18.09.2014, la manutenzione degli impianti veniva affidata alla allora società in *house providing* SCS SL di Crema.

Con deliberazione di Giunta n. 91, del 05.11.2016, il Comune di Bagnolo Cremasco ha approvato il progetto definitivo e gli schemi del presente disciplinare di gara, capitolato speciale prestazionale e del contratto di servizio, demandando alla Provincia di Brescia, quale

centrale di committenza, l'autorizzazione ad apportare le modifiche ai predetti schemi, se necessarie dal rispetto del D.Lgs. 50/2016 e degli atti generali e normativi attuativi eventualmente adottati dall'ANAC.

## **2) SOGGETTO AGGIUDICATORE**

La procedura di gara è esperita dalla Provincia di Brescia, che come da convenzioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale di Bagnolo Cremasco, n. 45, del 16.12.2016, e di Cremosano n. 32 del 22.12.2016, ha funzione di centrale di committenza.

Dopo l'approvazione degli esiti della gara e dell'aggiudicazione definitiva da parte del Comune, le Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremosano procederanno alla sottoscrizione del contratto di servizio con l'aggiudicatario.

## **3) OGGETTO DELLA PROCEDURA**

La gara ha ad oggetto l'assegnazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione della pubblica illuminazione nei territori comunali di Bagnolo Cremasco e Cremosano, comprensiva della fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione degli impianti.

Il servizio ha durata di 20 anni, non soggetti a proroga o rinnovo, fatte salve le previsioni del contratto di servizio dirette a consentire il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario, alle condizioni poste dal contratto medesimo.

Il gestore dovrà dare attuazione al progetto definitivo di riqualificazione dell'impianto posto a base di gara, previa elaborazione (a carico del gestore) ed approvazione (da parte del Comune) del progetto esecutivo, che dovrà recepire le migliori offerte in gara, tenuto conto dei vincoli promananti dalla legge regionale 5.10.2015, n. 31 (recante "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento").

Il piano economico-finanziario di cui all'elenco del successivo art. 4 indica la stima dell'importo dei lavori, dei costi di progettazione e delle altre spese tecniche inerenti agli interventi di riqualificazione, compresi i costi afferenti la predisposizione dei punti luce a supporto di cd. "servizi smart city", ed in specie la fornitura e posa dell'anello di rete in fibra ottica per il collegamento alla già esistente rete dei punti ove saranno posizionati altri apparati tecnologici preordinati all'erogazione di "servizi smart city".

Il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture necessarie per l'espletamento del servizio sono a totale carico del gestore, il quale percepirà dal Comune un canone omnicomprensivo, nella misura che risulterà determinata per effetto dell'offerta formulata in gara, salvi gli adeguamenti periodici regolati dal contratto di servizio.

#### **4) DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA**

4.1) Costituiscono documenti di gara essenziali di cui tener necessariamente conto ai fini della formulazione dell'offerta:

4.1.1) progetto definitivo di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di Bagnolo Cremasco e Cremosano e relativi allegati;

4.1.3) schema di contratto di servizio;

4.1.4) capitolato speciale prestazionale.

#### **5) METODO D'AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

5.1) L'aggiudicazione avverrà per mezzo d'una procedura aperta, di cui agli artt. 60 e 181, D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili.

5.2) Ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 50/2016, sono ammesse a partecipare alla gara le imprese, operanti nel settore oggetto del servizio messo a gara, in qualunque forma costituite - con sede in Italia o all'estero - che si presentino sia singolarmente, sia aggregate in formazioni collettive, e siano in possesso dei requisiti, generali e speciali, prescritti dal presente disciplinare.

Si applicano le disposizioni degli art. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.

5.3) Gli operatori che intendono partecipare alla gara -in forma singola o collettiva- devono presentare la loro offerta, secondo le modalità di seguito precisate.

Con siffatta manifestazione d'interesse i predetti operatori si propongono come soggetti candidati e sono così definiti nel prosieguo del presente disciplinare: soggetti candidati in forma singola o soggetti candidati in forma collettiva (o formazioni collettive).

5.4) Sono consentite esclusivamente offerte di concorrenti in nome e per conto proprio. Neppure sono ammesse offerte per persona da nominare.

#### **6) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE**

**6.1)** Non sono ammessi alla selezione gli operatori che versino nei casi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1-5, D.Lgs. 50/2016. Si applicano altresì le previsioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dello stesso art. 80, D.Lgs. 50/2016.

**6.2)** Ai fini di quanto prescritto dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i titolari di carica ivi elencati, ancorché cessati dalla carica medesima nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (inclusi quelli appartenenti ad imprese confluite nell'operatore offerente a seguito d'operazioni di cessione di azienda o ramo d'azienda o fusione o incorporazione verificatesi nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), gli operatori offerenti indicano tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione (fermo restando che i soggetti candidati non devono indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui è intervenuta la riabilitazione).

Gli operatori offerenti individuano nominativamente i suddetti titolari di carica e ne riportano le generalità complete (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica, data della nomina e suo termine).

In particolare, la dichiarazione dovrà essere così predisposta:

**6.2.1)** o attestando che, a carico delle figure predette, non sussiste alcuno dei provvedimenti giurisdizionali, di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016;

**6.2.2)** ovvero, in alternativa, elencando i provvedimenti suddetti emessi nei relativi confronti ed in tal caso, al fine di consentire alla Società procedente di valutarne la possibile rilevanza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 7, D.Lgs. 50/2016, gli operatori offerenti specificano nella dichiarazione il reato (con i relativi riferimenti normativi) per il quale è stato emesso il provvedimento giudiziario, il giudice che ha emesso quest'ultimo, la relativa data e quella a partire dal quale s'è prodotta l'irrevocabilità del provvedimento, la pena comminata, l'elemento soggettivo (dolo o colpa), la data del fatto di reato ed ogni altro elemento utile a consentire al Comune di Bagnolo Cremasco una valutazione consapevole circa la tipologia e la gravità del precedente penale (a questo proposito la Società procedente si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai fini predetti).

**Avvertenza:** Si raccomanda di richiedere la visura, ex art 33 d.p.r. 313/2002 (la suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce -a differenza del certificato generale, ex art. 24 d.p.r. cit. o di quello penale, ex art. 25 d.p.r. cit.- tutte le iscrizioni riferite al richiedente,

comprese le condanne per cui è stato concesso il beneficio della non menzione, le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze cd. di patteggiamento e i decreti penali di condanna).

**6.3)** Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, sono assimilati e considerati come amministratori muniti di poteri di rappresentanza anche i procuratori speciali, che siano dotati *“di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori”* (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16.10.2013, n. 23). Viceversa, ai fini di cui sopra, non sono equiparati agli amministratori con poteri di rappresentanza i meri procuratori *ad negotia*. Sempre ai fini del presente articolo, *“L’espressione <socio di maggioranza> (...) si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%”* (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6.11.2013, n. 24).

**6.4)** Le formazioni collettive, in cui anche un solo soggetto della formazione stessa si trovi in una delle condizioni, di cui al precedente art. 6.1, sono escluse.

**6.5)** A pena d’esclusione, gli operatori - che vi sono tenuti in base all’ordinamento vigente - devono essere iscritti nel Registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti all’oggetto della concessione (ovvero gli operatori stranieri non aventi sede in Italia devono essere iscritti in analogo Registro professionale tenuto da organismi equivalenti, conformemente alle norme vigenti nei rispettivi ordinamenti d’appartenenza, per le attività inerenti all’oggetto della concessione). Nel caso di formazioni collettive, tale obbligo opera per ciascuno degli operatori che le costituiscono.

**6.6)** Alla data di presentazione dell’offerta non devono sussistere, sotto pena d’esclusione, cause di scioglimento e/o d’estinzione relative agli operatori offerenti previste dalla legge, dai regolamenti, da provvedimenti, da atti costitutivi e statuti e - più in generale - dall’ordinamento vigente (cfr., ad esempio, gli artt. 16, 27, 2272, 2308, 2323, 2484, 2545*duodecies*, 2545*septiesdecies*, 2611 c.c.).

## **7) REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CANDIDATI**

**7.1)** Gli offerenti devono essere operanti, al momento della presentazione dell’offerta, nel settore della gestione e/o efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione.

**7.2)** Gli operatori offerenti devono avere i seguenti requisiti:

**7.2.1)** avere realizzato - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - un fatturato medio annuo non inferiore ad € 100.000,00 per lavori e/o servizi analoghi (intendendosi per tali quelli di gestione e/o riqualificazione e/o efficientamento energetico e/o manutenzione, anche a titolo di nolo a caldo, di impianti di pubblica illuminazione) e aver conseguito - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - un fatturato medio annuo non inferiore ad € 100.000 dalla gestione di un servizio come sopra definito;

**7.2.2)** avere gestito - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - servizi analoghi (nel senso sopra indicato) per un numero non inferiore a 500 punti luce, di cui almeno un servizio (nel senso sopra indicato) con un numero non inferiore a 300 punti luce ovvero non più di due servizi che complessivamente avessero un numero non inferiore a 500 punti luce;

**7.2.3)** essere in possesso di efficace e valida attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione ad eseguire i lavori di cui alla categoria **OG10, classifica III o superiori** o attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello Stato in cui il concorrente ha sede legale;

**7.2.4)** essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (o equivalente) in corso di validità per le attività di costruzione, gestione o manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/OEC 17000;

**7.2.5)** disporre di almeno uno staff di progettazione interno od indicato (in questo secondo caso, che non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016), iscritto nell'apposito albo previsto dall'ordinamento professionale, che possa vantare almeno una o, cumulativamente, due attività di progettazione di interventi riqualificazione per l'entità di punti luce o l'importo di investimento posti a base di gara;

**7.2.6)** disporre di personale tecnico in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES) e (PAV), secondo le normative vigenti, in numero non inferiore alle 3 unità;

**7.2.7)** essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 dei sistemi di gestione ESCo o comunque la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso al

meccanismo di rilascio e negoziazione dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi).

**7.3)** Ogni operatore offerente deve essere munito di referenze, provenienti da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, sottoscritte in originale e rilasciate successivamente alla pubblicazione del bando di gara, che attestino - in relazione al valore oggetto d'affidamento - la solvibilità e la capacità del soggetto ivi indicato di far fronte con diligenza e regolarità ai propri impegni economici e finanziari.

## **8) SOGGETTI CANDIDATI IN FORMA COLLETTIVA**

**8.1)** Nel caso di partecipazione in forma collettiva, i requisiti, di cui all'art. 6, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei soggetti componenti la formazione collettiva.

**8.2)** Con l'eccezione di quanto precisato al seguente capoverso del presente comma, ogni soggetto della formazione collettiva deve essere operante, al momento della presentazione dell'offerta, nel settore della gestione e/o efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione, nonché possedere i requisiti di cui agli artt. **7.2.4** e 7.3.

Siffatto vincolo non si applica agli eventuali componenti della formazione collettiva che assumano la sola parte del servizio relativa alla fornitura di energia elettrica.

**8.3)** Per il conseguimento delle soglie minime relative ai requisiti, di cui agli artt. 7.2.1, 7.2.3 e 7.2.5, il soggetto capofila deve possederne almeno il 60% mentre ogni altro soggetto della formazione collettiva almeno il 20%, fermo restando che la formazione collettiva nel suo insieme deve -cumulativamente- possedere l'intero 100% dei predetti requisiti.

**8.4)** I requisiti, di cui agli artt. **7.2.1** e **7.2.2**, sono posseduti interamente dal soggetto capofila.

**8.5)** I requisiti, di cui agli artt. **7.2.5**, **7.2.6** e **7.2.7** sono posseduti dalla formazione collettiva nel suo complesso.

**8.6)** I soggetti offerenti in forma collettiva devono specificare la parte o quota dei servizi che andrebbero a svolgere in caso di aggiudicazione, fermo restando che la capofila dovrà eseguire le inerenti prestazioni in misura maggioritaria.

**8.7)** Nessun soggetto può partecipare alla gara in più d'una formazione collettiva, pena l'esclusione dalla gara di tutte le formazioni collettive in cui lo stesso soggetto figura come partecipante.

Parimenti, pena l'esclusione, nessun soggetto può partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora partecipi alla gara medesima in una formazione collettiva.



## **9) AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE**

**9.1)** L'avvalimento dei requisiti speciali è regolato dall'art. 89, D.Lgs. 50/2016

**9.2)** L'assegnazione della gestione del servizio, la stipula degli atti correlati, oggetto della presente gara, e l'esecuzione delle prestazioni affidate compete al solo partecipante alla procedura, ma l'operatore ausiliario può assumere il ruolo di subaffidatario nei limiti dei requisiti prestati.

## **10) CHIARIMENTI E RELATIVA PUBBLICITÀ. PRECISAZIONI E/O RETTIFICHE**

**10.1)** Eventuali chiarimenti, notizie e delucidazioni relativi alla gara e al suo oggetto, agli atti regolatori della procedura e alla formulazione e presentazione delle offerte, possono essere richiesti solo per iscritto, via fax al n. 0373.237812 o via pec a [comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it](mailto:comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it) e [comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it](mailto:comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it), al Responsabile del procedimento di cui al n. 21.1.

**10.2)** Le richieste scritte devono pervenire entro -e non oltre- il termine perentorio del ..... Non possono, pertanto, essere prese in considerazione richieste pervenute successivamente. Le risposte vengono comunicate direttamente, mediante fax o via pec, al soggetto richiedente. Inoltre, le domande e le risposte sono pubblicate, in forma anonima, sul sito internet [www.comune.bagnolocremasco.cr.it](http://www.comune.bagnolocremasco.cr.it), in apposita sezione, seguendo i riferimenti ivi indicati. L'elenco completo delle domande e delle risposte è scaricabile dal predetto sito internet a partire dal.....

**10.3)** Anche a prescindere dalle richieste di chiarimento, di cui all'art. 10.1, eventuali precisazioni e/o rettifiche agli atti di gara saranno pubblicati sul medesimo sito internet entro e non oltre il .....: costituisce onere dei soggetti interessati visionare costantemente il predetto sito e verificare l'eventuale pubblicazione di precisazioni e/o rettifiche.

Il documento completo riportante le eventuali precisazioni e/o rettifiche è scaricabile a partire dal .....

## **11) FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO**

**11.1)** Ciascun operatore interessato a presentare offerta può effettuare, a sua richiesta, un sopralluogo per visionare gli impianti di pubblica illuminazione attualmente in essere nel territorio comunale.

E' possibile procedere al sopralluogo predetto, mediante appuntamento concordato con il Responsabile del procedimento, previa richiesta scritta -via fax e/o pec- da parte dell'impresa invitata **entro o non oltre..**

Il sopralluogo, ove richiesto, dovrà essere effettuato **entro e non oltre.....**, escluse le giornate festive e prefestive.

**11.2)** Possono eseguire il sopralluogo i legali rappresentanti degli operatori interessati ovvero loro delegati, purché a ciò autorizzati per atto scritto firmato dal legale rappresentante corredato da copia di un documento d'identità del delegante e del delegato.

**11.3)** All'esito del sopralluogo sarà formato un apposito verbale, firmato congiuntamente dal Responsabile del procedimento e da colui che procede al sopralluogo in nome e per conto dell'operatore interessato.

## **12) CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**12.1)** Le offerte devono essere corredate dall'attestazione d'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, co. 65 e 67, l. 266/2005, in conformità alle previsioni della delibera n. **163 del 22.12.2015** della stessa Autorità.

Il mancato versamento ovvero la sua omessa o inidonea dimostrazione producono gli effetti di cui all'art. 3 comma 2, salvo in ogni caso quanto disposto al successivo comma 5.

**12.2)** Il contributo dovuto da ciascun concorrente per la partecipazione alla gara è pari ad € **140,00 (euro centoquaranta/00).**

**12.3)** Il versamento della contribuzione va effettuato seguendo le indicazioni riportate sul sito internet dell'Autorità (cfr. l'apposita Sezione "*Contributi in sede di gara*" e cliccando sui *link* sottostanti). Si consiglia l'attenta lettura delle istruzioni operative per l'anno 2016.

**12.4)** A titolo informativo, è possibile effettuare il versamento:

- ***on line***, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al "*Servizio Riscossione Contributi*" e seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare ed allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede d'iscrizione *on line* al "*Servizio di Riscossione Contributi*". La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "*Pagamenti Effettuati*" disponibile *on line* sul "*Servizio di Riscossione Contributi*";

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “*Servizio di Riscossione Contributi*”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

**12.5)** La *Società* precedente si riserva di fornire ai concorrenti ulteriori istruzioni relativamente alle modalità ed ai tempi di versamento del predetto contributo, ad integrazione di quanto stabilito dalla presente lettera d’invito.

### **13) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI OFFERTA**

**13.1)** Le imprese offerenti devono presentare il plico -contenente l’offerta- **entro il termine perentorio di scadenza delle ore 12,00 del.....** (unicamente nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 esclusi i giorni festivi), presso la sede del \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_ (c.a.p. \_\_\_\_\_), Ufficio \_\_\_\_\_, piano \_°, mediante consegna a mani, ovvero a mezzo di raccomandata a.r. del servizio pubblico postale, ovvero mediante corrieri privati o ditte specializzate nel recapito postale.

**13.2)** Essendo consentita la consegna diretta -a mani- la *Società* precedente non assume responsabilità alcuna per il caso di ritardi nel recapito dei plichi da parte dei vettori prescelti dalle imprese offerenti.

Il recapito del plico-offerta rimane, perciò, ad esclusivo rischio del mittente, ove -per qualsiasi motivo, non esclusi il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi- il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. In particolare, non sarà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

**13.3)** Non possono essere presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, ancorché spediti in data anteriore (a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro/ricevuta della ditta privata di recapito o ufficio pubblico accettante sia anteriore al termine perentorio di presentazione). I relativi plichi non saranno aperti.

In ogni caso, fanno fede la data e l’ora di ricevimento del plico presso la sede sopra indicata (la *Società* precedente invierà conferma dell’avvenuta ricezione al numero di fax o di pec del mittente o dei mittenti riportato sull’esterno del plico, come prescritto dal comma 6).

**13.4)** Ai concorrenti è consentito, purché nel termine stabilito dal comma 1, di far pervenire un ulteriore plico-offerta, in sostituzione di un precedente plico già recapitato. In tal caso sarà preso in considerazione solo il plico (con il relativo contenuto) consegnato per ultimo.

**13.5)** Il plico deve pervenire con i lembi di chiusura incollati e sigillati in modo irreversibile. Per sigillatura s'intende l'utilizzo di ceralacca, nastro adesivo o altro materiale idoneo a garantire l'integrità del plico ed assicurarlo da eventuali manomissioni (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile).

Per lembi di chiusura s'intendono quelli chiusi manualmente dopo l'introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.

**13.6)** Il suddetto plico-offerta, oltre all'indirizzo del destinatario, di cui al comma 1, deve recare all'esterno:

**13.6.1)** l'indicazione (denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale o partita iva, numero di telefono, di fax e di pec) dell'impresa invitata in forma singola o delle imprese invitate in forma collettiva;

**13.6.2)** e la seguente dicitura: *“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLO CREMASCO E CREMOSANO”*.

Si precisa che in caso d'invio mediante corriere privato o ditta specializzata nel recapito postale l'indicazione, di cui al precedente comma 6.1, e la dicitura, di cui al comma 6.2, vanno apposte anche sull'involucro esterno, all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

**13.7)** Il plico-offerta non può essere ritirato o sostituito -né l'offerta ivi contenuta può essere revocata- una volta trascorso il termine di scadenza, di cui al comma 1.

#### **14) CONTENUTO DEI PLICHI OFFERTA**

**14.1)** **A pena d'esclusione**, all'interno del plico-offerta devono essere contenute tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata in modo irreversibile sui lembi di chiusura, mediante l'utilizzo di ceralacca, nastro adesivo o altro materiale idoneo a garantirne l'integrità ed assicurarla da eventuali manomissioni (in modo da impedire che ciascuna busta interna possa essere aperta senza che ne resti traccia visibile).

**14.2)** All'interno del predetto plico ogni busta, oltre a riportare l'indicazione della denominazione o ragione sociale dell'impresa offerente in forma singola (o dell'impresa

capofila in caso d'offerta presentata in forma collettiva), deve essere così specificamente contrassegnata:

- busta "A) – Documentazione amministrativa";
- busta "B) - Proposta tecnico-qualitativa";
- busta "C) - Offerta economica".

In ogni caso la busta "C) - Offerta economica" deve essere di colore opaco ovvero tale da non permettere la lettura del relativo contenuto dall'esterno.

Le tre buste ed i rispettivi contenuti costituiscono, nell'insieme, l'offerta per la presente gara.

**14.3)** L'offerta è -nel suo complesso- valida, vincolante ed irrevocabile per l'offerente per 180 giorni dal termine stabilito per la sua presentazione.

**14.4)** L'offerta s'intende automaticamente prorogata -di ulteriori 180 giorni- allorquando, alla scadenza del predetto periodo di validità dell'offerta, non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva ovvero non risulti stipulato il contratto di servizio, cui è preordinata la presente procedura.

**14.5)** In ogni caso, **sotto pena d'esclusione**, l'offerta -nel suo complesso ed in ogni sua parte- non deve essere generica e/o indeterminata o recare condizioni di qualsiasi natura, limiti ad una parte soltanto dell'intera operazione, deroghe, termini e/o clausole sostitutive, modificative o aggiuntive rispetto a quanto risultante dal disciplinare della fase di preselezione, dalla presente lettera d'invito, dai rispettivi allegati e dagli atti e documenti più sopra menzionati al precedente art. 4.

Non sono ammesse offerte parziali o frazionate.

Neppure sono ammesse offerte plurime e/o alternative o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

**14.6)** All'aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione d'una sola offerta.

## **15) BUSTA A): "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

**15.1)** Nella busta A), recante esternamente la dicitura "A) – Documentazione amministrativa", devono essere inseriti gli atti e documenti di seguito elencati.

Le dichiarazioni e gli impegni sono sottoscritti in originale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa offerente in forma singola (o in originale -congiuntamente- dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese, che presentino offerta in forma collettiva).

\*\*\*

**I) MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ, DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DELLE IMPRESE OFFERENTI IN FORMA SINGOLA O DELLE FORMAZIONI COLLETTIVE OFFERENTI**

**15.2) Uniformandosi al modello dichiarativo, allegato alla presente lettera d'invito, gli offerenti in forma singola (A) e -congiuntamente- gli offerenti in forma collettiva (A1) devono dichiarare**, anche ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. 445/2000:

**15.2.1)** di voler assumere, in caso d'aggiudicazione, la gestione del servizio di pubblica illuminazione nei territori comunali di Bagnolo Cremasco e Cremosano alle condizioni economiche, la cui entità emergerà all'esito della gara, e di voler compiere tutti gli atti e adempimenti a ciò necessari e preordinati, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per la stipula del contratto di servizio (o, nell'ipotesi di formazione collettiva, di voler assumere congiuntamente la concessione della gestione del servizio di pubblica illuminazione nei territori comunali di Bagnolo Cremasco e Cremosano alle condizioni economiche, la cui entità emergerà all'esito della gara, con l'espressa indicazione dell'operatore che assumerà specificamente il ruolo di capofila, cui sarà conferito -salva la facoltà prevista dal successivo art. 29.2- mandato speciale con rappresentanza, nel rispetto dell'art. 48, commi 12 e ss., D.lgs. 50/2016; e di voler compiere tutti gli atti e adempimenti a ciò necessari e preordinati, nel rispetto dei termini e delle modalità previste per la stipula del contratto di servizio);

**15.2.2)** d'avere piena e completa conoscenza e d'accettare espressamente ed integralmente, senza riserva o condizione alcuna, i contenuti del presente disciplinare di gara, in tutti i termini, condizioni e clausole ivi previsti (inclusi i relativi allegati e i contenuti di tutti e ciascuno degli atti e documenti elencati all'art. 4 del presente disciplinare di gara), anche con specifico riguardo ai limiti, vincoli, impegni, responsabilità, decadenze, penali e sanzioni previsti a carico dell'aggiudicatario dal presente disciplinare di gara e dalle clausole contenute nello schema del contratto di servizio;

**15.2.3)** di voler svolgere le prestazioni e d'assumere gli obblighi inclusi nel contratto di servizio, con particolare riguardo alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione dell'impianto, in coerenza con il progetto definitivo a base di gara, come eventualmente oggetto di migliorie proposte in offerta, nonché alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ivi previsti, nonché in generale di ogni pattuizione del contratto di servizio, così come questo risulterà integrato dagli impegni

formulati dall'offerente nella proposta tecnico-qualitativa, nei tempi e nei modi ivi dichiarati ed illustrati, e nell'offerta economica;

**15.2.4)** di disporre in ogni caso -avendo avuto anche la facoltà di sopralluogo, ai sensi del precedente art. 11- d'informazioni complete, esaustive ed idonee ai fini della formulazione dell'offerta, d'avere attentamente esaminato e valutato i dati e i contenuti degli atti e documenti resi accessibili ai concorrenti, ai sensi del precedente art. 4, di ritenerli tali da consentire la presentazione d'una proposta tecnico-economica consapevole, ponderata e ragionevole, nonché di considerare adeguate e congrue le condizioni economiche e finanziarie poste a base di gara;

**15.2.5)** di avere piena e completa conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili d'influire sulla determinazione dei prezzi e dei costi del servizio, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione delle prestazioni assunte e sugli investimenti strutturali ed impiantistici offerti e d'aver giudicato questi ultimi realizzabili;

**15.2.6)** d'impegnarsi a corrispondere ai Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano le spese inerenti la procedura di gara, determinate in € ..... (euro \_\_\_\_\_/00), oltre ad iva nella misura di legge, secondo quanto prescritto dall'art. 32 del presente disciplinare;

**15.2.7)** d'impegnarsi a mantenere irrevocabile l'intera offerta per 180 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa, con proroga automatica della medesima d'ulteriori 180 giorni, ove -alla scadenza del predetto periodo di validità dell'offerta- non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e/o non risulti ancora perfezionato il compimento degli atti, di cui all'art. 29 del presente disciplinare;

**15.2.8)** di avere ricevuto, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui al n. 31 della presente lettera d'invito, e di autorizzare il trattamento medesimo, ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma;

**15.2.9)** l'elezione di domicilio ed il numero di fax e/o pec per la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti alla gara e di autorizzarne l'invio ai suddetti recapiti (in caso di offerta collettiva, gli offerenti danno espressamente atto che ogni comunicazione, ricevuta ai recapiti indicati, s'intenderà pervenuta, ad ogni effetto di legge, a tutte le imprese della formazione collettiva).

**15.3) Uniformandosi al modello dichiarativo, allegato B) del presente disciplinare di gara, ogni offerente in forma singola ed ogni offerente appartenente ad una formazione collettiva deve altresì dichiarare**, anche ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. 445/2000:

**15.3.1)** d'essere operante, anche alla data di presentazione dell'offerta, nel settore della gestione degli impianti di pubblica illuminazione;

**15.3.2)** di possedere, anche alla data di presentazione dell'offerta, tutti i requisiti generali di cui all'art. 6 del presente disciplinare di gara;

**15.3.3) i)** di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; (*ovvero in alternativa*) **ii)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di avere formulato l'offerta autonomamente; (*ovvero in ulteriore alternativa*) **iii)** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di avere formulato l'offerta autonomamente (**per l'individuazione della propria situazione specifica gli offerenti sono tenuti ad avvalersi del modello allegato ..... al presente disciplinare di gara, ivi compilando, in particolare, il punto 2).**

**15.4) Utilizzando l'apposito modello allegato C), ciascun offerente in forma singola e, nel suo insieme, ciascun formazione collettiva C1), devo dichiarare il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente art. 7.**

**15.5)** In ogni caso, ove l'offerta sia presentata in forma collettiva, oltre alle dichiarazioni e agli impegni congiunti, conformemente a quanto riportato all'art. 15.2.1, i rappresentanti legali o procuratori di ciascuna delle imprese offerenti devono dichiarare la frazione o parte (in termini percentuali) d'esecuzione del servizio, oggetto della concessione, fermo restando che il soggetto capofila dovrà eseguire le inerenti prestazioni in misura maggioritaria.

Ciascuna delle imprese partecipanti alla formazione collettiva è solidalmente responsabile per tutti gli obblighi ed impegni assunti con la presentazione dell'offerta congiunta.

\*\*\*

## **II) GARANZIA PROVVISORIA**

**15.6)** A garanzia dell'effettività e veridicità delle dichiarazioni rese nel corso dell'intera procedura di gara, degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta e dell'adempimento delle obbligazioni facenti capo al concorrente in caso d'aggiudicazione, **all'interno della**



**busta A deve essere altresì inserita una garanzia, sottoscritta in originale, a favore dei Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano, pari a € ..... (diconsi ..... /00 euro).**

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (ovvero a € ..... - diconosi ..... /00 euro) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di garanzia prestata da imprese in formazione collettiva, la riduzione della garanzia sarà possibile, solo ove tutte le imprese componenti la formazione suddetta risultino in possesso della prescritta certificazione.

Per avvalersi del beneficio della riduzione è necessario produrre nell'offerta, anche in semplice copia fotostatica, la certificazione della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità.

**15.7)** La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione, ai sensi dell'art. 93, co. 2, d.lgs. 50/2016, o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/1993, che svolgano -in via esclusiva o prevalente- attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte d'una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 d.lgs. 58/1998.

Non saranno accettate altre forme di prestazione della garanzia, né sarà ammessa alcuna garanzia prestata da consorzi fidi o altri intermediari non rientranti nelle categorie predette o, comunque, da soggetti diversi da quelli indicati.

**15.8)** La garanzia deve essere incondizionata e sottoscritta in originale.

Deve recare, inoltre, l'indicazione del soggetto garantito (Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano) e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della Società procedente.

**15.9)** La garanzia dovrà decorrere dal termine fissato per la presentazione dell'offerta ed avere validità per 180 giorni, con impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, su richiesta dei Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano (la Committenza ne farà richiesta, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e/o non siano stati compiuti gli atti, di cui all'art. 29 del presente disciplinare).

**15.10)** In caso d'offerta presentata da una formazione collettiva, ferme restando tutte le precedenti disposizioni, la garanzia deve essere intestata nominalmente a tutte le imprese componenti la formazione collettiva e garantisce le obbligazioni assunte da ciascuna di esse.

**15.11)** In ogni caso la garanzia provvisoria deve prevedere l'impegno del garante a rilasciare in favore dei Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 31 (detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 93, co. 2, d.lgs. 50/2016).

**15.12) Le prescrizioni, di cui ai precedenti commi da 15.1 a 15.11, sono stabilite agli effetti di quanto previsto dal successivo art. 30.4**

**15.16)** La garanzia sarà automaticamente svincolata, in favore dell'aggiudicatario o della formazione collettiva aggiudicataria, al compimento di tutti gli atti richiesti dall'art. 29 del presente disciplinare.

**15.17)** Ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia è restituita decorsi trenta giorni -e non oltre sessanta giorni- dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia medesima.

**15.18)** La garanzia copre altresì il pagamento delle spese di gara, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

\*\*\*

### **III) ULTERIORI DOCUMENTI**

**15.19)** All'interno della busta A "*Documentazione Amministrativa*" devono essere inseriti, infine, i seguenti documenti:

**15.19.1)** ove esistenti, copia dei *files* -scaricabili dal sito internet <http://www.comune.bagnolocremasco.it>, secondo quanto previsto dal precedente art. 10-riportanti l'elenco completo delle domande e risposte di chiarimento e le eventuali comunicazioni di rettifica e/o precisazione agli atti di gara, sottoscritti in calce per conoscenza ed accettazione dall'impresa offerente (in caso di formazione collettiva è sufficiente inserire una sola copia dei predetti atti, purché munita in calce di firma congiunta di tutti i legali rappresentanti o procuratori delle imprese offerenti);

**15.19.2)** copia del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore (o dei sottoscrittori in caso di formazione collettiva) delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra (è sufficiente all'interno della busta A una sola copia del documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori);

**15.19.3)** ove gli atti, documenti, dichiarazioni ed impegni, inseriti nella busta A, siano sottoscritti da un procuratore, originale o copia autentica della relativa procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa offerente (tale disposizione si applica ad ogni impresa offerente in forma collettiva rappresentata da un procuratore);

**15.19.4)** la ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ferme le eventuali istruzioni aggiuntive fornite dalla Società procedente ai sensi dell'art. 12.5..

\*\*\*

**15.20)** In ogni caso, pena l'esclusione, nessuno degli atti, dichiarazioni e documenti di cui al presente art. 15 dovrà recare dati economici e finanziari di pertinenza dell'offerta economica, contenuta nella busta C, ovvero informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, dei contenuti dell'offerta economica.

#### **16) BUSTA B) "PROPOSTA TECNICO-QUALITATIVA"**

**16.1)** Nella busta B), recante esternamente la dicitura "*B) - Proposta tecnico-qualitativa*", è inserita una relazione descrittiva, che illustri, anche con eventuali allegati grafici, le proposte qualitative in relazione ai criteri tecnici d'aggiudicazione individuati all'art. 19

In particolare i concorrenti sono invitati a formulare -in modo chiaro e sintetico- le proprie proposte in corrispondenza dei criteri e sub criteri ivi dettagliati (salva la facoltà dei concorrenti d'organizzare liberamente i contenuti della relazione, è gradita l'esposizione dell'offerta tecnico-qualitativa secondo il modello allegato D, per l'offerente in forma singola; secondo il modello allegato D1 per le formazioni collettive).

**16.2)** La relazione descrittiva dovrà essere sottoscritta in calce in originale dal legale rappresentante dell'impresa offerente o, in alternativa, da un procuratore.

E' richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che presentino offerta in forma collettiva o dei relativi procuratori.

**16.3)** L'omessa sottoscrizione della relazione determina l'impossibilità d'assegnare tutti i punteggi previsti sotto il profilo tecnico e, perciò, l'esclusione dalla procedura in forza della soglia minima obbligatoria, di cui all'art. 18.2.

**16.4)** L'omessa compilazione della relazione, con riferimento ad uno o più criteri o sub criteri di valutazione tecnico-qualitativa, non darà luogo all'attribuzione dei corrispondenti punteggi e sub punteggi previsti dalla presente lettera d'invito.

**16.5)** Quanto contenuto nell'offerta tecnico-qualitativa costituisce di per sé dichiarazione d'impegno dell'offerente all'esecuzione nei tempi e secondo le caratteristiche e modalità ivi indicate.

In nessun caso la proposta tecnico-qualitativa nel suo complesso e la conseguente realizzazione delle soluzioni proposte potrà determinare costi o spese a carico del Comune di Bagnolo Cremasco.

**16.6)** Nella busta B devono essere, infine, inseriti i seguenti documenti:

**16.6.1)** copia del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i della relazione presentata dall'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui il documento d'identità sia già inserito nella busta A);

**16.6.2)** nel caso la relazione sia sottoscritta da un procuratore, originale o copia autentica della procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui l'originale o copia autentica della procura sia già inserita nella busta A).

**16.7)** In ogni caso, **pena l'esclusione**, nella busta B) non dovranno essere inseriti dati economici di pertinenza dell'offerta economica, di cui alla busta C), ovvero informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, dei contenuti dell'offerta economica.

### **17) BUSTA C): "OFFERTA ECONOMICA"**

**17.1)** Nella busta C, recante esternamente la dicitura "*Offerta economica*", deve essere inserita l'offerta economica, per la cui compilazione il concorrente è tenuto a seguire le istruzioni appresso specificate.

**17.2)** **Avvalendosi del modello allegato E alla presente lettera d'invito (le formazioni collettive utilizzano il modello allegato E1)**, l'offerente esprimerà le voci ivi previste, in stretta aderenza ai criteri e sub criteri economici d'aggiudicazione, individuati all'art. 20.

**17.3)** Gli importi e gli sconti richiesti dovranno essere sia in cifre, sia in lettere.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, prevarrà quest'ultimo.

**17.4)** Non sono ammesse offerte economiche recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni nell'indicazione dei valori economici offerti - sia in cifre, sia in lettere - a meno che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente (o da tutti gli offerenti in forma collettiva).

**17.5)** All'interno della busta C dovrà essere inserito **un piano economico-finanziario, che nel rispetto del piano finanziario a base di gara** evidenzi il valore iniziale e gli

ammortamenti annui delle immobilizzazioni e dei costi pluriennali, con la precisazione del maggior valore conseguente alle migliorie progettuali proposte in sede di offerta tecnico-qualitativa.

Prima della stipula del contratto di servizio, di cui all'art. 29, i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano vaglieranno l'attendibilità del predetto piano economico finanziario, riservandosi di rettificarne i valori, previa verifica in contraddittorio con l'aggiudicatario.

**17.6) Sotto pena d'esclusione**, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa offerente o, in alternativa, da un procuratore (è richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che presentino offerta in forma collettiva o dei relativi procuratori).

**17.7)** Quanto contenuto nell'offerta economica costituisce di per sé manifestazione della volontà dell'offerente o degli offerenti di assumere gli impegni ivi dichiarati.

**17.8)** Nella busta C deve essere, infine, acclusa:

**17.8.1)** copia del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i dell'offerta economica (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui il documento d'identità sia già inserito nella busta A o B);

**17.8.2)** e, nel caso l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore, originale o copia autentica della relativa procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa offerente (tale disposizione si applica ad ogni impresa offerente in forma collettiva rappresentata da un procuratore). Il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui l'originale o copia autentica della procura sia già inserita nella busta A o B.

## **18) CRITERI D'AGGIUDICAZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI**

**18.1)** Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si tiene conto della proposta tecnico-qualitativa, di cui alla busta B), e dell'offerta economica, di cui alla busta C).

**18.2)** Alla proposta tecnico-qualitativa è attribuibile un massimo di 60 punti su 100. All'offerta economica sono assegnabili, al massimo, 40 punti su 100.

Non saranno aperte le buste economiche dei concorrenti, le cui offerte tecnico-qualitative non abbiano superato la soglia di sbarramento di 30 punti tecnico-qualitativi.

I predetti punteggi sono ripartiti e attribuiti come segue.

## **19) CRITERI TECNICO - QUALITATIVI E RELATIVI SUB CRITERI**

**19.1)** La Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle proposte tecnico-qualitative sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

**i) efficientamento dei corpi illuminanti (fino a 30 punti)**

I commissari di gara motiveranno i propri punteggi in funzione della migliore efficienza in termini di minor consumo di energia elettrica, posto che la riduzione dei consumi indicata in offerta dovrà essere coerente con le soluzioni tecnologiche proposte, la cui efficacia potrà essere dimostrata con una simulazione dei relativi effetti sui consumi stimati nel progetto definitivo a base di gara;

**ii) installazione di colonnina di rifornimento di energia elettrica presso il parcheggio pubblico del centro commerciale "la Girandola" (fino ad 10 punti)**

I commissari di gara motiveranno il propri punteggi tenuto conto della tipologia dell'installazione proposta, nonché delle caratteristiche estetiche e funzionali della colonnina proposta;

**iii) cablaggio fibra ottica nell'area di Piazza Roma (fino a 20 punti)**

I commissari di gara motiveranno i propri punteggi con riguardo alla metratura cablata ed agli edifici raggiunti quali il scentro culturale, gli ambulatori, l'oratorio, il municipio ed il mercato. Verrà valutata anche l'estensione fino a piazza S. Lucia a servizio di scuole primarie, scuole d'infanzia, asilo nido, cineteatro e farmacia

**20) CRITERIO ECONOMICO**

La Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche sulla base del seguente criterio e relativo punteggio:

**i) ribasso percentuale unico rispetto al canone omnicomprensivo annuo a base di gara (fino a 40 punti)**

Il punteggio attribuito ai concorrenti sarà determinato attraverso l'applicazione della seguente formula matematica:  $P = P_{max} \times (Off\ Con : Off\ Max)$ .

Laddove: P è il punteggio assegnato al concorrente; P<sub>max</sub> è il punteggio massimo previsto per il criterio in oggetto; Off Con è il ribasso percentuale unico rispetto al canone omnicomprensivo annuo a base di gara offerto dal concorrente; Off max è il più elevato ribasso percentuale unico offerto in gara.

La mancata formulazione di una proposta di ribasso percentuale unico comporterà l'assegnazione di 0 punti.

Restano fermi i meccanismi di adeguamento od aggiornamento periodico del canone omnicomprendivo annuo o di sue componenti, secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio.

**20.1)** Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; siffatti costi non costituiscono oggetto di valutazione dell'offerta.

## **21) COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**21.1)** Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, di cui all'art. 13.1, si procederà alla nomina e alla costituzione della Commissione giudicatrice, cui compete l'apertura, l'esame, la valutazione delle offerte dei concorrenti e la conseguente attribuzione dei punteggi.

**21.2)** La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di membri, tutti dotati di diritto di voto, di cui uno con funzioni di presidente.

La Commissione può farsi assistere da un segretario verbalizzante.

## **22) APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE**

**22.1)** **Alle ore .....in seduta pubblica,** presso la sede del \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ nella sala \_\_\_\_\_ piano, la Commissione giudicatrice provvede ad aprire i plichi pervenuti e ad esaminarne il contenuto.

**22.2)** Sono ammessi, previa presentazione di un documento d'identificazione con fotografia, i legali rappresentanti degli offerenti (o soggetti muniti di specifica delega scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti); in caso d'offerta in forma collettiva, può essere presente un delegato per ogni impresa offerente.

**22.3)** La Commissione giudicatrice, rilevati i soggetti presenti ed idoneamente legittimati, preso atto della data e dell'ora di consegna e dello stato d'integrità dei plichi pervenuti, procede all'esame estrinseco dei medesimi ed apre quelli conformi alle prescrizioni dettate dalla presente lettera d'invito, dichiarando irricevibili i plichi pervenuti successivamente al termine perentorio assegnato e quelli oggetto d'evidente manomissione.

Verifica la regolare presenza delle tre buste all'interno del plico e delle relative condizioni di presentazione, conservazione e d'integrità.

Procede, quindi, all'esame estrinseco e allo spoglio delle buste "A) - *Dichiarazioni e documenti*" e alla verifica della presenza, validità e regolarità degli atti e documenti inseriti, secondo quanto previsto dall'art. 15.

**22.4)** Ove lo ritenga opportuno, la Commissione giudicatrice può sospendere ed eventualmente aggiornare ad altra data le operazioni di gara (in quest'ultimo caso dandone comunicazione scritta via fax o pec alle imprese offerenti non presenti), riconvocando successivamente la seduta pubblica per la proclamazione dei concorrenti esclusi e di quelli ammessi alla fase d'apertura delle buste B.

Gli atti d'esclusione, eventualmente adottati, sono comunicati, mediante fax o pec, ai relativi destinatari.

**22.5)** Parimenti lo stesso giorno -salvo spostamento delle operazioni concorsuali ad altra data- la Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica ad esaminare esternamente ed aprire le buste "B) – *Proposta tecnico-qualitativa*" e ne controlla il contenuto, verificandone la validità e la regolarità, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16.

La Commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica per il tempo necessario ad esaminare -in via riservata- l'offerta tecnico qualitativa degli offerenti ammessi: a tal fine la seduta pubblica può essere aggiornata anche ad altra data.

La Commissione giudicatrice assegna, quindi, ad ogni offerta -per ciascuno dei criteri e sub criteri di giudizio, di cui all'art. 19- un punteggio numerico in conformità alla presente lettera d'invito.

**22.6)** Esaurito l'esame in via riservata delle offerte tecnico qualitative, all'ora e/o alla data indicata ai concorrenti già presenti all'apertura delle buste B (o previa comunicazione scritta via fax o pec alle imprese offerenti non presenti), il presidente della Commissione giudicatrice provvede in seduta pubblica, previa lettura dei punteggi qualitativi già assegnati, all'esame estrinseco e all'apertura delle buste "C - *Offerta economica*".

Verificato il contenuto, la validità, la regolarità e la corretta compilazione delle offerte presentate, la Commissione giudicatrice legge ad alta voce il ribasso unico percentuale rispetto al canone omnicomprensivo annuo a base di gara indicato all'interno della busta C di ciascun delle offerte pervenute.

Lette le offerte economiche di tutti i concorrenti, la Commissione procede al calcolo del punteggio economico, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 20.

### **23) GRADUATORIA FINALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**



**23.1)** La Commissione giudicatrice -previa sommatoria dei punti delle componenti tecnico qualitativa ed economica attribuiti ad ogni offerta- stila la graduatoria finale della gara, proclamandone i risultati in seduta pubblica.

**23.2)** Verificandosi la parità tra due o più offerte, che abbiano riportato nella graduatoria finale lo stesso punteggio complessivo, si considera primo in graduatoria l'offerente con il punteggio tecnico totale più elevato.

Persistendo la parità, risulta vincitrice l'offerta che ha riportato il più alto punteggio dell'offerta economica relativo al canone/accollo mutui e contributi.

In caso d'ulteriore parità, la Commissione giudicatrice rimette gli atti all'Amministrazione di Bagnolo Cremasco, la quale può avviare -nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento- una fase di negoziazione con gli offerenti ancora a pari merito in relazione ai criteri economici che saranno indicati agli offerenti.

**23.3)** Salve le determinazioni inerenti all'eventuale esclusione dei concorrenti, la Commissione giudicatrice rimette gli atti al responsabile del procedimento, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 26 circa l'eventuale avvio della verifica di sostenibilità delle offerte.

**23.4)** Ove tale verifica non sia avviata, il Responsabile del procedimento dispone l'aggiudicazione provvisoria della gara al primo classificato in graduatoria, dandogliene comunicazione via fax o pec, e trasmette tutti gli atti e i verbali della procedura all'Amministrazione Comunale, cui spetta -infine- d'approvare la graduatoria finale, rendendo definitiva l'aggiudicazione.

#### **24) CAUSE D'ESCLUSIONE IMMEDIATA**

**24.1)** Oltre che nei casi già espressamente menzionati nei numeri precedenti, la Commissione giudicatrice non procede all'esame delle offerte:

**24.1.1)** che siano pervenute oltre il termine perentorio, di cui al n. 13.1, o nel caso in cui il plico sia privo delle condizioni d'integrità, di cui al n. 13.5, o quando dal medesimo non sia, comunque, possibile identificare l'oggetto della procedura ed il mittente;

**24.1.2)** nel caso in cui non vi siano tutte le buste interne debitamente chiuse e sigillate, siccome prescritto al n. 14.1; o, dall'esterno, non sia possibile individuare univocamente il contenuto di ciascuna di esse; ovvero la busta interna C, benché chiusa e sigillata, secondo le circostanze concrete consenta, comunque, dall'esterno, prima della sua apertura, la lettura del suo contenuto o di una sua parte;

**24.1.3)** verificandosi l'assenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione;

**24.1.4)** verificandosi quanto previsto al n. 14.5.

In tali casi i concorrenti sono esclusi immediatamente dalla gara.

**24.2)** Si verifica altresì l'esclusione immediata dalla gara:

**24.2.1)** in caso d'omessa sottoscrizione della relazione contenente l'offerta tecnico-qualitativa ovvero dell'offerta economica, secondo quanto previsto ai nn. 16.3 e 17.6;

**24.2.2)** verificandosi le situazioni previste dai nn. 15.20 e 16.7;

**24.2.3)** ove il concorrente non superi la soglia di sbarramento di cui al n. 18.2.

**24.3)** In ogni caso, la Società procedente esclude gli offerenti per i quali accerta -sulla base di univoci elementi- che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## **25) SOCCORSO ISTRUTTORIO E RICHIESTE D'INTEGRAZIONE A PENA D'ESCLUSIONE**

**25.1)** Si applica l'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016; la sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita nella misura minima.

## **26) VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA**

**26.1)** E' sottoposta a verifica di sostenibilità l'offerta, in relazione alla quale sia la somma dei punti relativi alla parte tecnico-qualitativa, sia la somma dei punti riguardanti la parte economica, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi (**rispettivamente 60 e 40 punti**), previsti dall'art. 18.

**26.2)** ~~Il responsabile del procedimento, sentita~~ la Commissione giudicatrice, può sottoporre a verifica di sostenibilità l'offerta prima classificata, che -in base ad elementi specifici- appaia di dubbia congruità o affidabilità.

Ai fini dell'espletamento della predetta verifica il responsabile del procedimento si avvale della stessa Commissione giudicatrice.

**26.3)** E' richiesta -via fax o pec- al concorrente, sottoposto a verifica, una relazione scritta, se del caso corredata di documenti esplicativi, che -tenendo conto delle informazioni fornite a base di gara e dei contenuti della proposta tecnico qualitativa e dell'offerta economica- conforti la sostenibilità degli impegni assunti in offerta.

Al concorrente può essere richiesto ogni elemento, anche documentale, che appaia utile e/o opportuno per la giustificazione dell'offerta presentata.

**26.4)** Non può essere assegnato un termine per il deposito della relazione inferiore a 15 giorni dalla data d'invio del fax o pec di richiesta della predetta relazione.

**26.5)** È assicurato il principio del contraddittorio.

Possono essere chieste, anche più volte, delucidazioni e precisazioni scritte, che siano pertinenti alla verifica sull'offerta, e l'offerente può essere convocato per un'audizione verbale, al fine d'indicare ogni elemento ritenuto utile e/o opportuno.

**26.6)** Terminata la fase istruttoria, ove l'offerta sia reputata congrua ed affidabile, è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato in graduatoria.

Tutti gli atti e i verbali della procedura sono trasmessi alle Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e cremosano.

**26.7)** In caso contrario, il Responsabile del procedimento esclude l'offerente primo classificato ed aggiudica provvisoriamente la gara al secondo nella graduatoria finale.

Tuttavia, ove anche per l'offerta di quest'ultimo sussistano i presupposti di cui ai nn. 26.1 e 26.2, è avviata la verifica di sostenibilità secondo le regole che precedono.

Se l'esito è positivo, è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al secondo in graduatoria e tutti gli atti e i verbali della procedura sono trasmessi alle Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremosano per le determinazioni di sua competenza.

In caso contrario, il Responsabile del procedimento esclude anche l'offerente secondo classificato e procede allo stesso modo nei confronti del terzo classificato.

## **27) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**27.1)** Le Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremosano deliberano in merito all'aggiudicazione definitiva.

Esamina la validità e regolarità della procedura di gara, dei relativi atti e dei verbali della Commissione giudicatrice, nonché le risultanze del procedimento di cui al n. 26, e decide circa la definitiva approvazione della graduatoria finale e dell'aggiudicazione provvisoria.

Ove sia stata compiuta la verifica di sostenibilità dell'offerta, o in ogni altro caso ritenuto opportuno, le Amministrazioni hanno la facoltà di chiedere un supplemento d'indagine e di valutazione agli organi di gara, indicandone motivatamente i profili.

**27.2)** Se nega l'approvazione, la predetta Amministrazione adotta un motivato provvedimento di diniego dell'aggiudicazione, di cui è data comunicazione via fax o pec al concorrente interessato.

In tal caso, se non sussistono ragioni per l'annullamento e/o la revoca -integrale o parziale- della procedura di gara, si procede allo scorrimento della graduatoria, interpellando il secondo classificato nella graduatoria finale.

**27.3)** L'aggiudicazione definitiva è comunicata via fax o pec all'aggiudicatario.

Notizia dell'intervenuta aggiudicazione definitiva è comunicata anche agli altri offerenti entro cinque giorni dalla relativa adozione.

**27.4)** Spetta, in ogni caso, alle Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremosano decidere di non procedere all'aggiudicazione, ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'intera operazione o alle finalità perseguite con la presente gara o ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante.

**27.5)** Le Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremosano si riservano d'aggiudicare definitivamente la gara anche in presenza di una sola offerta.

**27.6)** E', comunque, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti norme di legge.

## **28) CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA**

**28.1)** Disposta l'aggiudicazione definitiva, le Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremosano acquisiscono e dal responsabile del procedimento gli esiti del controllo circa il possesso dei requisiti -generali e speciali- di partecipazione dichiarati dall'aggiudicatario.

**28.2)** Ove possibile, il responsabile del procedimento procede d'ufficio ai conseguenti accertamenti, interpellando le Autorità ed Amministrazioni pubbliche competenti a fornire i necessari riscontri.

Spetta, comunque, all'impresa aggiudicataria (ad ogni impresa, in caso di formazione collettiva aggiudicataria), nell'esercizio del principio di buona fede e leale cooperazione, di presentare nei termini appositamente assegnati dalle Amministrazioni procedenti i documenti, certificati, attestazioni e dichiarazioni, anche di terzi, comprovanti quanto asserito in gara.

**28.3)** Le imprese non aventi sede in Italia devono presentare la stessa documentazione richiesta per le imprese italiane -o equivalente in base alla legislazione degli Stati d'appartenenza- e, comunque, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato d'appartenenza, secondo il rispettivo ordinamento, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui siffatta dichiarazione non esiste, una dichiarazione resa dall'aggiudicatario innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o provenienza.

**28.4)** L'accertamento dell'inesistenza e/o della non veridicità e/o della sopravvenuta carenza ovvero la mancata dimostrazione dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'aggiudicatario -

o da una o più imprese della formazione collettiva aggiudicataria - determina la decadenza dall'aggiudicazione definitiva e l'escussione della garanzia provvisoria.

In tal caso si procede allo scorrimento della graduatoria ai sensi e per gli effetti del n. 35.

**28.5)** L'impresa aggiudicataria è obbligata a fornire la documentazione richiesta nel termine assegnato.

**28.6)** In caso d'inerzia dell'aggiudicatario -ovvero qualora la documentazione prodotta risulti invalida, incompleta o inadeguata ai fini della comprova dei requisiti generali e speciali- è assegnato un nuovo termine (comunque non inferiore a 5 giorni) per provvedere ad integrare o completare i documenti, certificati e/o attestazioni richiesti.

Quest'ultimo termine è perentorio e la sua inosservanza determina gli effetti di cui al n. 35.

**28.7)** Sono salve le verifiche connesse al rispetto della normativa antimafia.

## **29) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ED ATTI CONNESSI**

**29.1)** Scaduto il termine di 35 giorni, decorrente dal formale ricevimento via fax o pec della comunicazione d'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti, ai sensi del precedente n. 27.3, l'aggiudicatario deve:

**29.1.1)** sottoscrivere il contratto di servizio, avente ad oggetto la gestione del servizio di pubblica illuminazione, nonché la progettazione esecutiva e realizzazione del relativo intervento di riqualificazione -così come il contratto risulterà integrato con gli impegni assunti in sede di proposta tecnico-qualitativa e d'offerta economica- e compiere gli atti a ciò preordinati;

**29.1.2)** costituire la garanzia definitiva, di cui al successivo art. 31;

**29.1.3)** pagare le spese di gara, di cui al successivo art. 32, pena l'escussione della garanzia provvisoria presentata in offerta;

**29.1.4)** *(solo nell'ipotesi di formazione collettiva aggiudicataria)*, conferire -per atto pubblico o scrittura privata autenticata- mandato collettivo speciale con rappresentanza, nel rispetto dell'art. 48, commi 12 e ss., D.Lgs. 50/2016, al soggetto capofila, che sottoscriverà, in nome e per conto dei mandanti, il contratto di servizio di cui al n. 29.1.1.

**29.2)** In alternativa a quanto previsto al n. 29.1.4, gli operatori, che hanno presentato offerta in forma collettiva, possono costituire tra di loro -in caso d'aggiudicazione definitiva- una società veicolo, il cui capitale deve essere suddiviso tra i soci in misura corrispondente al valore delle parti del servizio, dichiarate in sede di offerta.

La società veicolo deve avere forma di società di capitali e sede legale in Lombardia, nonché termine di durata non inferiore alla durata della gestione (20 anni).

Lo statuto della società veicolo deve prevedere l'intrasferibilità delle partecipazioni per un periodo di 5 anni dalla sua costituzione.

La società veicolo è tenuta ad assumere ed osservare, senza riserve, condizioni e limitazioni di alcun tipo, tutti gli impegni ed obblighi sottoscritti dalle imprese aggiudicatrici nell'offerta presentata in gara e deve provvedere a quanto prescritto dai nn. 29.1.2 e 29.1.3.

La costituzione della società veicolo non determina il venir meno della responsabilità solidale di ciascuna impresa offerente.

Se priva delle condizioni, appena illustrate, la Società veicolo non può procedere né validamente, né efficacemente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

**29.3)** Lo schema del contratto di servizio, da integrare ai sensi del n. 29.1.1, figura come allegato alla presente lettera d'invito.

**29.4)** Con congruo anticipo -ed in ogni caso nel rispetto del termine di cui al n. 29.1- la Società precedente comunicherà all'aggiudicatario (o alla formazione collettiva aggiudicataria) il luogo, il giorno e l'ora per la stipula del contratto di servizio con i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremona.

Al momento di tale stipula devono essere compiuti gli adempimenti di cui al n. 29.1.

**29.5)** Al fine d'evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio pubblico, i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremona, si riservano di disporre l'esecuzione in via d'urgenza del servizio, ancorché limitata ad alcuni segmenti di gestione, nel periodo compreso tra la comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di servizio. In tale ipotesi, spetterà all'aggiudicatario il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

### **30) DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

**30.1)** In caso di decadenza, all'aggiudicatario definitivo decaduto è preclusa la sottoscrizione del contratto di servizio.

Determinano la decadenza dall'aggiudicazione definitiva:

**30.1.1)** l'omessa sottoscrizione -dovuta a recesso, a rinuncia, a mancata presentazione alla stipula, a fatto imputabile all'aggiudicatario o, comunque, a qualsiasi altro evento ostativo non ascrivibile, né riferibile ai Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremona, del contratto di servizio nel termine, di cui al n. 29.4;

**30.1.2)** la mancata costituzione della garanzia definitiva entro il medesimo termine;

**30.1.3)** l'accertamento dell'inesistenza e/o della non veridicità e/o il venir meno e/o la mancata dimostrazione anche di uno solo dei requisiti, generali e/o speciali, dichiarati in gara.

**30.2)** Verificandosi una causa di decadenza, si determina lo scorrimento della graduatoria finale di gara a favore del secondo classificato, salvo in ogni caso quanto previsto dal n. 26 circa la verifica di sostenibilità delle offerte.

**30.3)** Ove anche il secondo classificato decada dall'aggiudicazione definitiva, le Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremona assumono le determinazioni di competenza sulla gara.

**30.4)** La decadenza dell'aggiudicazione definitiva comporta l'integrale escussione della garanzia provvisoria, fatta salva la richiesta del maggior danno patito dai Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremona per violazione dei doveri precontrattuali.

**30.5)** In caso di formazione collettiva aggiudicataria, ove si verificasse -dopo la presentazione dell'offerta di cui al precedente n. 8- da parte di una o più imprese aggregate il recesso o la rinuncia o la mancata presentazione a stipulare il contratto di servizio, l'impresa o le imprese restanti possono, comunque, sottoscrivere il suddetto contratto ed immettersi nella gestione del servizio, purché posseggano i requisiti richiesti per partecipare alla presente gara (secondo le modalità previste, rispettivamente, per l'impresa in forma singola o per le formazioni collettive dal disciplinare della fase di preselezione).

In tal caso non si procede all'escussione della garanzia provvisoria.

**30.6)** Quanto previsto al n. 30.5 non si applica -e tutta la formazione collettiva decade dall'aggiudicazione definitiva, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria prestata- ove il recesso o la rinuncia o la mancata presentazione alla stipula di cui sopra siano conseguenza o comunque connesse o imputabili all'accertamento dell'inesistenza e/o della non veridicità e/o della sopravvenuta carenza e/o dell'omessa dimostrazione, in capo ad una delle imprese aggregate, di uno dei requisiti di partecipazione, generali e/o speciali, già dichiarati per l'ammissione alla gara e per la presentazione dell'offerta.

### **31) GARANZIA DEFINITIVA**

**31.1)** Pena la decadenza dall'aggiudicazione, entro il termine stabilito dal precedente art. 29.4, l'aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dei Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremona

una garanzia fideiussoria **pari a € ..... (diconsi ...../00 euro)**, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di servizio

**31.2)** L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% **(ovvero a € ..... - diconosi ...../00 euro)** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di garanzia prestata da imprese in formazione collettiva, la riduzione della garanzia sarà possibile, solo ove tutte le imprese componenti la formazione suddetta risultino in possesso della prescritta certificazione.

Per avvalersi del beneficio della riduzione è necessario allegare alla garanzia, anche in semplice copia fotostatica, la certificazione della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità.

**31.3)** A scelta dell'aggiudicatario, la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 d.lgs. 58/1998.

Non saranno accettate altre forme di prestazione della garanzia, né sarà ammessa alcuna garanzia prestata da consorzi fidi o altri intermediari non rientranti nelle categorie predette o, comunque, da soggetti diversi da quelli indicati.

**31.4)** La garanzia fideiussoria deve essere incondizionata e sottoscritta in originale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Bagnolo Cremasco.

**31.5)** Nel caso d'aggiudicazione a favore di una formazione collettiva, la garanzia definitiva deve garantire le obbligazioni assunte da ciascuno dei relativi componenti, ferma restando la responsabilità solidale degli operatori facenti parte della formazione collettiva.

**31.6)** La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario con il contratto di servizio.

## **32) SPESE DI GARA**

**32.1)** Sono a carico dell'aggiudicatario definitivo tutte le spese inerenti alla presente gara.



Le predette spese ammontano ad € 46.390,00 (diconsi ...../00 euro), oltre ad iva nella misura di legge.

**32.2)** Il pagamento delle medesime dovrà avvenire entro il termine di cui all'art. 29.4.

In caso d'inadempienza entro il predetto termine, si procede alla parziale escussione della garanzia, di cui all'art. 15, nella misura necessaria a coprire integralmente il credito insoluto: ovvero fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese di gara medesime.

**32.3)** Ogni altra spesa connessa e conseguente al compimento degli atti negoziali ovvero accessoria e/o necessaria al perfezionamento dell'operazione, oggetto della presente gara (compresi oneri fiscali, diritti, commissioni o premi, anche bancari e/o assicurativi, ed ogni altro costo, diretto o indiretto, relativo anche alla comprova dei requisiti dichiarati, esclusa ogni anticipazione, copertura e/o esborso da parte delle Amministrazioni di Bagnolo Cremasco e Cremosano) sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

### **33) SUBAFFIDAMENTO FACOLTATIVO DELLE PRESTAZIONI**

**33.1)** L'aggiudicatario ha la facoltà, nel corso del rapporto concessorio, di subaffidare a terzi le attività accessorie e complementari alla gestione in affidamento.

In tal caso il concessionario provvederà al deposito del contratto di subaffidamento presso i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano almeno venti giorni prima la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

**33.2)** Al momento del deposito del contratto di subaffidamento il concessionario trasmette altresì l'attestazione da parte del subaffidatario circa il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 6 del disciplinare (si applica l'art. 174 del Dlgs 50/2016).

**33.3)** Non sussisterà alcun rapporto di pagamento tra i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano ed il subaffidatario, che farà valere le sue eventuali pretese solo nei confronti del concessionario (ogni diverso accordo intercorso tra quest'ultimo ed eventuali subaffidatari sarà inefficace ed inopponibile nei confronti dei Comuni).

**33.4)** Nei contratti sottoscritti tra il concessionario ed i subaffidatari dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola in base alla quale vengono recepiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 136/2010 e ss.mm.ii. e ai provvedimenti applicativi emanati dalle competenti autorità. Il contratto dovrà essere, inoltre, munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla citata legge.

### **34) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

**34.1)** La diramazione della presente lettera d'invito non comporta in capo ai Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano alcuna obbligazione nei confronti di chicchessia, né determina in capo ai Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano alcuna responsabilità precontrattuale o extracontrattuale nei confronti di chiunque.

La spedizione della presente lettera d'invito, così come il ricevimento di offerte, pur valide e regolari, non impegnano, né obbligano i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano a dare ulteriormente corso alla procedura, ad aggiudicare o a stipulare il contratto di servizio, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato offerta, né determinano a favore di questi soggetti alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società procedente.

**34.2)** i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano si riservano la facoltà di proseguire nella procedura anche in presenza di una sola offerta, così come di sospendere, interrompere, revocare o annullare la procedura (quale che sia la fase in cui la stessa si trovi), di prorogarne i termini, di non effettuare alcuna selezione o rinviare la selezione stessa, ovvero ancora di non proseguire nella procedura e non procedere alla scelta del gestore pur in presenza di offerte, senza che i soggetti interessati e/o gli offerenti possano avanzare nei confronti della Società stessa alcuna pretesa a titolo di risarcimento, d'indennizzo, di rimborso o a qualunque altro titolo (precontrattuale, contrattuale, aquiliano o di altra natura), neanche a seguito di presentazione di offerta o aggiudicazione provvisoria o definitiva.

Pertanto i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano assumeranno obbligazioni solo con la stipula del contratto di servizio: fino a tale momento, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, i Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano possono recedere dall'operazione, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario al domicilio eletto per le comunicazioni e restituendogli tempestivamente la garanzia prestata, senza interessi ed escluso ogni indennizzo o risarcimento.

**34.3)** I Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano non sono tenuti a mettere a disposizione degli offerenti alcun documento o informazione ulteriore rispetto a quanto già elencato al precedente art. 4.

**34.4)** La maggior onerosità del complessivo investimento preventivato e il mancato verificarsi di prospettive di mercato per l'aggiudicatario, così come l'insorgere di difficoltà tecniche o economiche di qualsivoglia tipo e/o maggiori oneri e costi connessi alla gestione e/o all'esecuzione degli interventi ed investimenti proposti non determinano alcuna responsabilità

a carico dei Comuni di Bagnolo Cremasco e Cremosano così come non possono essere opposte dall'aggiudicatario, quale valida eccezione per l'inadempimento delle proprie obbligazioni.

**34.5)** La presente lettera costituisce invito ad offrire e non costituisce offerta al pubblico, né promessa al pubblico, né sollecitazione all'investimento o del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

### **35) LEGGE APPLICABILE - LINGUA DEL PROCEDIMENTO DI GARA**

**35.1)** La presente lettera d'invito e l'intera procedura sono regolate dalla legge italiana.

Il testo in lingua italiana prevale su qualsiasi estratto o versione in lingua straniera.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

**35.2)** Le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione richiesta alle imprese italiane o equivalente in base alla legislazione degli Stati d'appartenenza.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure in lingua straniera, purché accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata quale conforme al testo in lingua straniera dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore che dovrà asseverare la traduzione con giuramento avanti ad un notaio o ad un'autorità giudiziaria o amministrativa.

**35.3)** Le dichiarazioni e documenti redatti in lingua straniera, ma privi della traduzione di cui al precedente art. 35.2, si considerano non validamente prodotti.

### **36) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ADEMPIMENTI EX L. 136/2010**

**36.1)** Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003; in particolare, ai sensi dell'art. 13, il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con procedure informatizzate e telematiche, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e sarà finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla procedura.

La conservazione dei dati avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

**36.2)** I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, per accertare l'idoneità dei concorrenti a partecipare ed in vista dell'eventuale successiva stipula del contratto di servizio, cui è preordinata la presente procedura.

I dati personali dei concorrenti potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, ai soggetti coinvolti nel procedimento concorsuale, ai collaboratori, consulenti e professionisti,

di cui si avvale la Società procedente, agli altri concorrenti e partecipanti, nonché agli aventi titolo ai sensi della l. 241/1990.

**36.3)** Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bagnolo Cremasco.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.

**36.4)** Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per disposizione di legge ed il suo rifiuto costituisce motivo d'esclusione.

**36.5)** L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

### **37) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI - PUBBLICAZIONE**

**32.1)** Ai fini della l. 241/1990 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del \_\_\_\_\_.

**37.2)** Qualsiasi richiesta di chiarimenti, notizie ed informazioni concernenti la gara ed il suo oggetto deve essere formulata - per iscritto - in lingua italiana ed indirizzata - via fax o pec - al predetto responsabile del procedimento ai recapiti indicati al precedente art. 10.

**37.3)** Tutte le comunicazioni individuali saranno effettuate, in italiano, da \_\_\_\_\_ mediante fax o pec.

Eventuali informazioni, rivolte indistintamente a tutti i potenziali operatori offerenti saranno pubblicate mediante inserimento delle stesse sul sito internet della Società procedente.

**37.4)** Organismo responsabile delle procedure di ricorso - denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Staccata di Brescia - Sezione Staccata di Brescia - indirizzo Via Carlo Zima, 3 - Brescia - cap 25121 - Italia - tel. 030 2279404 - fax 030 2279496 - pec [tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it) - indirizzo internet: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

**37.5)** Il presente disciplinare ed i suoi allegati sono resi accessibili in modo illimitato e diretto, per via elettronica, mediante apposito link del sito internet [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____), a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 50/2016.

\_\_\_\_\_, .....2017